

3210



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITÀ E LA FINANZA PUBBLICA

UFFICIO I

Roma,

16 APR. 2019

Prot. Nr. 70208/2019
Rif. Prot. Entrata Nr. 68550/2019
Allegati:

All'Ufficio legislativo economia
S E D E

All'Ufficio legislativo finanze
S E D E

OGGETTO: Atto Senato n. 1165 - Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. *Verifica rt emendamenti 19.01 e 19.03.*

Art. 19 bis Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e della Società Finanziaria Internazionale (Gruppo Banca Mondiale). La proposta autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale dell'IBRD e dell'IFC per un importo pari a 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 da versare.


Agli oneri, valutati in euro 65 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare e si restituisce, pertanto, la relazione tecnica positivamente verificata.

Art. 19 bis Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali. La proposta è volta alla modifica dell'art. 6 del decreto legislativo 28

febbraio 2005, n. 38 e all'introduzione nel predetto testo normativo dell'art. 7 bis, al fine di adeguare la normativa nazionale al nuovo principio contabile internazionale IFRS 9. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare e si restituisce, pertanto, la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line at the end, positioned below the text 'Il Ragioniere Generale dello Stato'.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

“Art. 19-bis

(Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e della Società Finanziaria Internazionale (Gruppo Banca Mondiale)

1. È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD), e all'aumento generale di capitale della Società Finanziaria Internazionale (IFC).
2. La sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 da versare.
3. E' altresì autorizzata l'approvazione dell'emendamento all'Accordo Istitutivo della Società Finanziaria Internazionale (IFC), proposto dal Consiglio d'Amministrazione della Società medesima contestualmente all'aumento di capitale, con il quale è aumentato all'ottantacinque per cento il potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri.
4. Agli oneri di cui al comma 2, valutati in euro 65.000.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta disciplina la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e della Società Finanziaria Internazionale (Gruppo Banca Mondiale).

La partecipazione finanziaria italiana al Gruppo Banca Mondiale, del quale fanno parte la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD) e la Società Finanziaria Internazionale (IFC), occupa un posto rilevante nell'ambito della cooperazione allo sviluppo multilaterale. L'Italia, paese fondatore di IBRD e di IFC, vi ha aderito, rispettivamente, con leggi 23 marzo 1947, n. 132 e 23 dicembre 1956, n. 1597, e ne ha sempre sottoscritto gli aumenti di capitale. L'Italia detiene quote azionarie del 2,78 per cento in IBRD e del 3,17 per cento in IFC. Gli aumenti di capitale ora proposti rispondono alla necessità, da una parte, di continuare la revisione dell'azionariato, che impegna nel lungo termine ad adeguare le quote delle Istituzioni alla mutata situazione economica globale e ad aumentare la rappresentanza dei paesi in via di sviluppo e di quelli in transizione; dall'altra, di assicurare alle Istituzioni le risorse necessarie a far fronte alle aumentate esigenze dell'Agenda di Sviluppo 2030. Alla prima esigenza si risponde con gli aumenti di capitale selettivi (SCI), cioè destinati ai soli Paesi "sottorappresentati" rispetto alle quote-obiettivo; alla seconda, aggiungendo al capitale raccolto con SCI gli aumenti di capitale "generali", cioè destinati a tutti i paesi membri in proporzione alla loro quota "attuale".

Per l'Italia, l'onere per sottoscrivere la totalità degli aumenti di capitale (circa 375,2 milioni di dollari) è stimato prudentemente in 325 milioni di euro, corrispondenti a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. La copertura avviene mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

RELAZIONE TECNICA

Si prevede l'autorizzazione alla partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD), e all'aumento generale di capitale della Società Finanziaria Internazionale (IFC). La sottoscrizione degli aumenti di capitale è pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 da versare. L'onere sulla finanza pubblica derivante dagli aumenti di capitale è stimato in euro 65.000.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO
 Il Ragioniere Generale dello Stato
 16 APR. 2019

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:**“Art. 19-bis**

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: “di negoziazione” sono inserite le seguenti: “se risultanti dal bilancio”;

b) alla lettera b) del comma 1, le parole: “in contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair value) di strumenti finanziari e attività” sono sostituite dalle seguenti: “a seguito della valutazione delle attività e passività al valore equo (fair value) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva”;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate.”;

d) al comma 4, le parole: “2358, terzo comma” sono sostituite dalle seguenti: “2358, sesto comma”;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: “agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali” sono sostituite dalle seguenti: “alle attività e passività” e le parole: “in contropartita del patrimonio netto” sono sostituite dalle seguenti: “nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva”.

3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 è inserito il seguente:

“Art. 7-bis

(Disciplina degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale)

1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale, rilevati dai soggetti indicati nell'articolo 2-bis, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. Se il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale è positivo, il saldo è iscritto in una riserva indisponibile. Quest'ultima:

a) si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione;

b) è indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile;

c) può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tale caso essa deve essere reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.

3. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo articolo 13 e quelle di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2.”.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In seguito all'introduzione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 in materia di strumenti finanziari che, a fronte dell'omologazione da parte della Commissione europea tramite il Regolamento (UE) 2016/2067 del 22 novembre 2016, sostituisce il previgente principio IAS 39 a partire dall'esercizio finanziario 2018, si rende necessario un adeguamento della normativa nazionale al fine di consentire una ordinata ed uniforme applicazione del nuovo principio contabile.

L'intervento ha come finalità principale quella di modificare la terminologia utilizzata nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante norme sull'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali (IAS/IFRS), che risultava allineata alle definizioni previste dal precedente principio contabile IAS 39, per allinearla con quella del nuovo principio contabile IFRS 9, in vigore a partire dall'esercizio 2018.

La terminologia adottata negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, in linea con quella dello IAS 39, appare essere da un lato desueta e, dall'altro, foriera di eventuali dubbi interpretativi e possibili errori da parte degli operatori. Le modifiche ai citati articoli, pertanto, confermano interamente l'impostazione attuale fondata sulla prudenza e non introducono alcuna innovazione di tipo sostanziale che possa comportare un mutamento in merito alla distribuibilità ed all'utilizzabilità di certe componenti positive realizzate per effetto delle oscillazioni del valore equo.

Inoltre, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha apportato alcune modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, consistenti nell'introduzione nel decreto legislativo 38/2005 di un nuovo articolo 2-bis, in base al quale i soggetti che in precedenza erano obbligatoriamente tenuti ad applicare, nella redazione dei propri bilanci, i principi contabili internazionali possono applicare tali principi in via facoltativa se non hanno titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. In seguito a queste modifiche si rendono necessari i due seguenti interventi di coordinamento:

- decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: introduzione di un nuovo art. 7 bis al fine di disciplinare il trattamento degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale ai sensi del nuovo art. 2 bis, ivi incluso il regime di disponibilità della relativa riserva nel caso in cui il saldo di tali effetti contabili sia positivo;
- legge 17 dicembre 2018, n. 136 (di conversione, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria): modifica art 20-quater comma 3 per consentire anche ai soggetti che possono disapplicare i principi contabili internazionali ai sensi del nuovo art. 2 bis del D.Lgs 38/2005 di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato.

Di seguito sono illustrati i contenuti e le finalità dei singoli commi:

Comma 1: modifica l'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio dicembre 2005, n. 38:

- apportando alla lettera a) del comma 1 di quest'ultimo una modifica che, nel confermare la possibilità di distribuire le plusvalenze derivanti dall'applicazione del criterio del valore equo (fair value) riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione, precisa che tale possibilità è consentita solo laddove la società continui a fornire specifica evidenza di questa posta in bilancio. Ciò, in quanto, a fronte delle modifiche introdotte dall'IFRS 9, i principi contabili internazionali non richiedono più in via obbligatoria di fornire queste informative in bilancio;
- modificando il testo della lettera b) del già citato comma 1, in modo da confermare il regime di indisponibilità delle riserve costituite e movimentate a seguito della valutazione delle attività e passività al valore equo (fair value) rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo. Le modifiche apportate al testo tengono conto delle innovazioni introdotte dall'IFRS 9 e in particolar modo dell'eliminazione della categoria delle attività finanziarie disponibili per la vendita e dell'introduzione della categoria delle attività finanziarie valutate al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (c.d. other comprehensive income), nonché del trattamento contabile previsto per la rilevazione delle variazioni di fair value delle passività finanziarie riconducibili alle variazioni del rischio di credito dell'emittente;

- introducendovi il nuovo comma 3 bis, che disciplina il regime di utilizzo delle già citate riserve di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 6, prevedendone la riduzione in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze e delle minusvalenze effettivamente realizzate, ivi incluse quelle realizzate attraverso l'ammortamento o divenute insussistenti per effetto della svalutazione, in coerenza con quanto previsto dal comma 3. Il nuovo comma 3 bis tiene, inoltre, conto anche del trattamento previsto dall'IFRS 9 per gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale classificati tra le attività finanziarie valutate al valore equo (fair value) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo. Per queste attività, infatti, il nuovo principio contabile consente, in caso di cessione, di riclassificare la corrispondente riserva di valutazione del valore equo (fair value) ad altra componente del patrimonio netto, quale ad esempio la riserva per utili portati a nuovo. - modificandone il comma 4, nel quale il richiamo al terzo comma dell'articolo 2358 del codice civile è sostituito con quello al sesto, in modo tale da tenere conto delle modifiche al codice civile nel frattempo intervenute.

- modificandovi il comma 5, in modo da chiarire che le riserve costituite e movimentate a seguito della valutazione delle attività e passività al valore equo (fair value) rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili disponibili e la riserva legale, analogamente a quanto già previsto per la riserva di cui al comma 2.

Comma 2: modificando la formulazione del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio dicembre 2005, n. 38, in modo da renderlo coerente con le modifiche apportate al precedente articolo 6.

Comma 3: Introduce il nuovo articolo 7-bis del decreto legislativo 28 febbraio dicembre 2005, n. 38. Di seguito sono illustrati i contenuti dei singoli commi:

- il comma 1 di tale articolo ne indica l'ambito di applicazione, il quale è costituito dagli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale dai soggetti di cui all'articolo 2-bis;

- il comma 2 stabilisce che il saldo degli effetti contabili di cui al comma 1, al netto del relativo effetto fiscale, se positivo, va iscritto in una riserva indisponibile di patrimonio. Il medesimo comma dispone, poi, per tale riserva quanto segue:

a) la riserva è ridotta in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche tramite ammortamento delle stesse o insussistenza a seguito della loro svalutazione;

b) la riserva è indisponibile anche con riferimento ai casi specifici di: i) distribuibilità dei dividendi a speciali categorie di azioni (art. 2350, comma 3, codice civile), ii) acquisto azioni proprie (art. 2357, comma 1), iii) altre operazioni su azioni proprie (art. 2358, comma 6, codice civile), iv) acquisto azioni o quote da parte di società controllate (art. 2359 bis, comma 1, codice civile), v) partecipazione agli utili (art. 2432, codice civile), vi) bilancio e distribuzione degli utili ai soci (art. 2478 bis, comma 4, codice civile);

c) la riserva può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. Se utilizzata, la riserva va reintegrata tramite accantonamento degli utili degli esercizi successivi.

Il comma 3 sancisce, anche nel rispetto del successivo comma 4 dell'articolo che reca tutte le disposizioni di modifica del decreto legislativo n. 38 del 2005, la neutralità fiscale nel passaggio dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) ai principi contabili nazionali (OIC).

Comma 4: chiarisce l'assenza di oneri nuovi o aggiuntivi alla finanza pubblica derivanti dall'emanazione del decreto legislativo, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale.

Comma 5: prescrive che le disposizioni del decreto legislativo avranno applicazione a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2018 o da data successiva, con l'obiettivo di allineare l'entrata in vigore della disposizione nazionale alla data di primo utilizzo del nuovo principio IFRS 9 prevista dalla normativa europea.

RELAZIONE TECNICA

In merito alle disposizioni in esame si evidenzia che le stesse non comportano effetti finanziari, considerato che le stesse hanno natura civilistica.

Relativamente al comma 3 – articolo 7-bis del D.Lgs. 38/2005, comma 3 – si sottolinea che lo stesso fissa il principio di neutralità fiscale senza prevedere la possibilità del riallineamento. In tale ottica, la disposizione garantisce il rispetto del principio dell'invarianza di gettito, contenuto nel comma 4 della misura.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



16 APR 2010

